

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

**GIOVANNI SANTANGELO**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2011	/190304
DEL	03	/08	/2011

Oggetto: chiarimenti sull'attività edilizia libera

Si risponde al quesito relativo al regime giuridico da applicare ad un intervento edilizio di costruzione di un pergolato in un'area pertinenziale di un edificio.

A seguito del nuovo testo dell'art. 6 del DPR 380 del 2001<sup>1</sup> sull'attività edilizia libera, la Regione con circolare del 2 agosto 2010 ha dato indicazioni per applicare in modo uniforme la nuova disposizione statale ritenendola, in quanto norma di dettaglio, immediatamente operativa nel territorio e destinata ad essere efficace fino all'entrata in vigore di una nuova legge regionale.

Il nuovo articolo 6 prevale dunque sull'attuale norma regionale, di cui all'art. 4 della l.r. 31 del 2002, anche per il fatto che sono modificati i principi fondanti dell'attività edilizia libera: mentre il precedente testo statale consentiva alle leggi regionali di limitare gli interventi liberi<sup>2</sup>, secondo il nuovo principio (art. 6, comma 6, del DPR 380) la disciplina regionale, nell'attività edilizia libera, può operare in senso "ampliativo" rispetto alla disciplina statale. L'intervento legislativo regionale è consentito dunque per estendere la disciplina di semplificazione ad ulteriori interventi oltre quelli elencati dalla norma statale.

Ciò comporta che se è impedito alla Regione di introdurre limiti al regime liberalizzato, la stessa preclusione opera anche rispetto a quelle amministrazioni comunali la cui

---

<sup>1</sup> Il nuovo testo è entrato in vigore con la conversione in legge 22 maggio 2010, n. 73 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40.

normativa urbanistico edilizia, relativa al rapporto tra interventi edilizi e titolo abilitativo, non sia aggiornata al nuovo testo statale che ha ampliato l'elenco degli interventi di edilizia libera, sottraendoli al titolo abilitativo (DIA) per sottoporli alla semplificata comunicazione di inizio dei lavori. Anche le norme comunali fondate sulla previgente disciplina statale devono intendersi superate dal nuovo testo.

Quanto al richiamo contenuto nell'art. 6 del DPR 380 all'osservanza delle "prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali" si ritiene che esse non siano riferite alle norme procedurali per la realizzazione dell'intervento, ma alle norme sostanziali relative a indici, divieti, distanze, destinazioni, ecc. contenute nei piani e nei regolamenti.

Concludendo, l'intervento di costruzione di un pergolato (con le caratteristiche definite dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n.279 del 4 febbraio 2010: "Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.") è realizzabile con comunicazione di inizio dei lavori, come è stato chiarito nella circolare regionale sopra citata, in quanto compreso nell'attività edilizia libera.

Cordiali saluti

Dott. Giovanni Santangelo

rv

---

<sup>2</sup> Il precedente testo conteneva la riserva "alle più restrittive disposizioni previste dalle leggi regionali"